

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2001

**riguardante il regime di aiuti al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (legge della Regione Sicilia 7 novembre 1995, n. 81)**

*[notificata con il numero C(2001) 3060]*

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(2002/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

### I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 6 dicembre 1995 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la legge della Regione Sicilia del 7 novembre 1995, n. 81, recante «disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995», (in prosieguo «legge n. 81/1995») e concernente i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Con lettera del 2 maggio 1996 le stesse autorità hanno comunicato il testo della legge regionale n. 18 del 6 aprile 1996 (in prosieguo legge n. 18/1996), «Interventi nei settori dell'imprenditoria e della cooperazione giovanile. Provvidenze per la meccanizzazione agricola (ESA). Modifica di norme. Proroga di termini», che modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 81/1995.
- (2) Le misure d'aiuto previste dalla legge n. 81/1995, la cui applicazione è sospesa in attesa della decisione della Commissione a norma dell'articolo 87 del trattato, sono state registrate presso il segretariato generale della Commissione con il numero:

N 408/B/96, per quanto riguarda la legge regionale n. 81/95, relativa ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato e

N 408/A/96, per quanto riguarda gli altri settori.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999 pag. 1. Cfr. considerando 36 della presente decisione. Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che a sua volta abroga il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980.

- (3) La Commissione ha esaminato e autorizzato a norma degli articoli 87 e 88 del trattato [lettera della Commissione SG(97) D/07189 del 20 agosto 1997] l'aiuto n. 408/A/96, riguardante le misure contenute nella legge n. 81/1995, se e in quanto esse sono applicate a settori diversi dall'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. L'applicazione a questi ultimi settori delle misure contenute nella legge sopra citata è stata esaminata dalla Commissione nel quadro dell'aiuto N 408/B/96.

La presente decisione non riguarda l'aiuto N 408/A/96.

- (4) Complementi di informazione sono stati trasmessi con lettera n. 5657 del 9 agosto 1996, con lettera n. 7382 del 30 ottobre 1996, con lettera n. 7694 del 13 novembre 1996 e con lettera n. 2694 del 12 aprile 1996. Stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, è certo che gli articoli 4 e 9 della legge n. 81/1995 si applicano ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, mentre per l'articolo 8 le autorità non hanno risposto in maniera esauriente ai quesiti posti dalla Commissione sull'ambito d'applicazione dello stesso articolo e in particolare sulla sua applicazione ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
- (5) Con lettera del 23 gennaio 1997 la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'aiuto in questione.
- (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in oggetto.
- (7) Le autorità italiane hanno presentato osservazioni con lettere n. 3155 e 3899, rispettivamente dell'8 maggio e del 12 giugno 1997. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di altri soggetti interessati.
- (8) Le autorità italiane hanno chiesto con lettera n. 9365 del 23 luglio 2001, registrata il 28 agosto 2001, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE <sup>(3)</sup> per l'articolo 4 della legge n. 81/1995, e dunque l'adozione di una decisione da parte della Commissione entro due mesi a decorrere dalla data di registrazione della domanda.
- (9) La presente decisione riguarda unicamente l'applicabilità delle misure di aiuto ai settori di cui all'allegato I del trattato (ossia: agricoltura, nel senso di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

## II. DESCRIZIONE

- (10) Le misure cui si riferisce la presente decisione sono unicamente quelle contenute negli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale n. 81/1995, descritte ai paragrafi seguenti, nella misura in cui si applicano ai prodotti di cui all'allegato I del trattato (prodotti agricoli e della pesca). Se e in quanto gli aiuti previsti dalla legge n. 81/1995 si applicano a settori diversi dall'agricoltura, dalla pesca e dall'acquacoltura, essi sono stati esaminati ed approvati dalla Commissione a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE con lettera SG(97) D/07189 del 20 agosto 1997.
- (11) *Articolo 4 della legge regionale n. 81/1995.* A norma di questo articolo l'Assessore regionale per l'agricoltura è autorizzato a «concedere gli aiuti previsti dall'articolo 78 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25/1993 a favore delle ditte conduttrici di aziende viticole che, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80 <sup>(4)</sup>, ed avendo subito danni ai vigneti a seguito della siccità del periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 <sup>(5)</sup>, e successive aggiunte e modificazioni, con le stesse modalità». Per le finalità dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 2 000 milioni di ITL (circa 1 milione di EUR) per l'anno 1995.

<sup>(2)</sup> GU C 88 del 19.3.1997, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Cfr. considerando 36 della presente decisione.

<sup>(5)</sup> Cfr. considerando 36 della presente decisione.

Possono beneficiare dell'aiuto in questione solo le aziende vitivinicole che soddisfano tutte e tre le condizioni previste dall'articolo:

- i) essere in possesso del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80 <sup>(6)</sup>;
- ii) non avere potuto avvalersi di tali diritti a causa della siccità degli anni 1988/1990;
- iii) avere presentato domanda mirante ad ottenere il premio previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 per l'abbandono definitivo delle superfici viticole.

I beneficiari in questione possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 78 della legge regionale n. 25/93, a norma del quale le aziende viticole che hanno presentato domanda di estirpazione e reimpianto e subito perdite a seguito della siccità degli anni 1988-1990 possono accedere agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1442/88.

In sostanza l'aiuto è destinato a compensare l'impossibilità in cui versano i viticoltori in questione di utilizzare i diritti al reimpianto a causa della siccità, diritti che scadevano negli anni in cui è avvenuta la siccità stessa, offrendo loro in contropartita i premi previsti per l'abbandono definitivo delle superfici viticole.

- (12) Per quanto riguarda l'articolo 4, nella lettera del 23 gennaio 1997 in cui ha avviato il procedimento la Commissione ha svolto le considerazioni qui integralmente riprodotte, ai punti 13-16.
- (13) Il regolamento (CEE) n. 1442/88 <sup>(7)</sup> relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1997/1998, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole <sup>(8)</sup>, prevede la concessione di aiuti (finanziati dal FEOG-garanzia) ai viticoltori che abbandonano definitivamente la produzione. L'abbandono deve avvenire secondo le condizioni previste dal regolamento. L'importo del premio è modulato (cfr. terzo considerando del regolamento) in funzione della produttività delle superfici interessate, per tener conto sia del costo dell'operazione di estirpazione e della perdita del diritto di reimpianto, che della perdita di redditi futuri. È evidente che la prima condizione da soddisfare è quella dell'estirpazione del vigneto (l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento recita: «La concessione del premio è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente si impegna a procedere o far procedere [...] all'estirpazione delle viti sulle superfici per le quali è stato richiesto il premio»). L'articolo 6 del regolamento: «L'importo del premio di abbandono definitivo è pagato [...] sempreché il richiedente abbia provato che l'estirpazione ha avuto effettivamente luogo»). Per tornare all'aiuto in esame, lo scopo perseguito dalle autorità regionali non sembra quello di incoraggiare l'abbandono delle superfici attualmente coltivate a vigna [obiettivo previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88], quanto piuttosto quello di compensare i viticoltori per non aver utilizzato un diritto di reimpianto. La disposizione della legge siciliana prevede la concessione di un aiuto dello stesso tipo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 (il cui obiettivo è l'estirpazione dei vigneti esistenti e che viene calcolato in base al prevedibile pregiudizio derivante dall'estirpazione) per compensare un fatto generatore che non ha alcuna analogia con il fatto generatore dell'aiuto cofinanziato. Tenendo conto delle modalità di calcolo dell'aiuto previsto dal regolamento comunitario, nonché della diversa natura del fatto generatore oggetto dei due regolamenti, ossia il regolamento (CEE) n. 1442/88 e la legge regionale, la concessione dell'aiuto regionale condurrebbe senz'altro ad una sovracompensazione dei costi sostenuti dai beneficiari.
- (14) Tenendo conto di quanto precede non è possibile ritenere che la disposizione siciliana persegua un obiettivo «analogo» a quello del regime comunitario ai sensi dell'articolo 19 dello stesso regolamento: «Il presente regolamento non pregiudica la concessione di aiuti previsti dalle normative nazionali e aventi obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti. La concessione di detti aiuti [...] è subordinata al loro esame ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 (già 92, 93 e 94) del trattato». Le considerazioni che precedono si applicano nei casi in cui i diritti di reimpianto in esame siano diritti validi.

<sup>(6)</sup> La formulazione dell'articolo 4 della legge regionale contiene alcuni rinvii giuridicamente inesatti: tra le condizioni previste dall'articolo figura infatti il possesso di diritti al reimpianto acquisiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80. Alla data di pubblicazione della legge, le disposizioni introdotte nel regolamento (CEE) n. 337/79 dal regolamento (CEE) n. 454/80 non erano più in vigore dal 1° aprile 1987 [data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo]. In effetti i diritti al reimpianto erano stati acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 337/79.

<sup>(7)</sup> Cfr. considerando 36 della presente decisione.

<sup>(8)</sup> GU L 132 del 28.5.1988, pag. 3. L'applicabilità del regolamento è stata prorogata fino alla campagna vitivinicola 1997/1998 dal regolamento (CE) n. 1595/96 del 30.7.1996 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 36).

- (15) Nella fattispecie, i diritti di reimpianto di cui alla disposizione regionale in esame, diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 337/79, non sono nemmeno validi (in quanto la loro durata era di otto anni in virtù del vecchio regolamento recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo e quindi «l'ultimo» diritto di reimpianto acquisito in base a tale regolamento scadeva al più tardi otto anni dopo il 31 marzo 1987). In sostanza, l'aiuto regionale sembra essere inteso alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1442/88 (per i conduttori che procedono all'estirpazione delle loro superfici vitate) a favore dei viticoltori siciliani che avevano acquisito un diritto di reimpianto in virtù del regolamento (CEE) n. 337/79 e i quali, a causa delle condizioni climatiche del periodo 1988-1990, non hanno potuto avvalersene. Si tratterebbe quindi di una compensazione retroattiva per la «perdita» di un diritto di reimpianto non più utilizzabile.
- (16) Pertanto, se nel caso di un diritto di reimpianto valido la concessione di un aiuto del tipo «regolamento (CEE) n. 1442/88» costituirebbe una sovracompensazione del costo sostenuto dal viticoltore, nel caso di un diritto di reimpianto giuridicamente inesistente l'aiuto sarebbe puramente gratuito (nel senso che non avrebbe alcuna contropartita) esso deve quindi essere considerato un aiuto al funzionamento, in linea di massima incompatibile con il mercato comune. L'aiuto in esame si riferisce ad un settore soggetto, anche per quanto riguarda l'abbandono della produzione, alle disposizioni di un'organizzazione comune di mercato. Tali disposizioni, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, sono complete ed esaustive, il che impedisce agli Stati membri di adottare misure tali da comprometterne l'efficacia. Alla luce di quanto precede, l'aiuto regionale in esame sembra costituire un'infrazione alle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [regolamento (CEE) n. 822/87]. Esso non potrebbe pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 (già 92) del trattato.
- (17) *L'articolo 8 della legge regionale n. 81/1995* prevede un incremento della somma di 10 000 milioni di ITL del fondo di rotazione esistente presso la CRIAS (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane), che viene utilizzato per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle imprese artigiane.
- (18) Nella lettera di avvio del procedimento del 23 gennaio 1997 la Commissione si è basata sulle considerazioni dettagliate qui riprese ai considerando 19 e 20.
- (19) Non è possibile escludere che nel campo d'applicazione dell'articolo siano comprese le imprese artigiane attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Con lettera n. 23927 del 17 giugno 1996, la Commissione ha invitato le autorità italiane a precisare i settori di attività compresi nella definizione di «impresa artigiana», e in particolare a chiarire se tale definizione comprenda le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nella loro lettera di risposta n. 7382 del 30 ottobre 1996 le autorità italiane, pur escludendo dai benefici di queste provvidenze le aziende agricole attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli, hanno ammesso che nella regione in esame la nozione di impresa artigiana è stata talora interpretata, con testi legislativi ad hoc, in modo da comprendere alcune attività di trasformazione e commercializzazione (per esempio per gli investimenti nel settore lattiero) e che pertanto occorre riferirsi alla legge-quadro nazionale n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge quadro sull'artigianato) per interpretare la portata della norma. La legge in questione esclude le imprese agricole di produzione dalla definizione di imprese artigiane. Tenuto conto di quanto precede, non è possibile escludere che i crediti di gestione concessi attraverso la CRIAS siano rivolti anche ad imprese artigiane operanti nei settori della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. Trattandosi di un nuovo regime di aiuti che resta in vigore dopo il 1996<sup>(9)</sup>, dovrebbe essere valutato alla luce della regolamentazione relativa agli aiuti nazionali sotto forma di crediti di gestione<sup>(10)</sup>, ma, in assenza di ulteriori elementi non è possibile effettuare un'opportuna valutazione di tali misure secondo la citata regolamentazione. La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento ex articolo 88 (già 93), paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'aiuto previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 81/95, se e in quanto essa è applicabile al settore della produzione e/o della commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (ossia nella misura in cui l'esclusione del «settore agricolo» dal suo campo d'applicazione non riguardi tutte queste attività).

<sup>(9)</sup> Trattasi della data fissata dalla Commissione per l'applicazione della nuova regolamentazione sugli aiuti di Stato sotto forma di crediti di gestione agli aiuti non «esistenti» ai sensi dell'articolo 88 (già 93), paragrafo 1, del trattato.

<sup>(10)</sup> GU C 44 del 16.2.1994.

- (20) *Articolo 9 della legge regionale n. 81/1995.* L'articolo 9 della legge regionale n. 81/1995 autorizza le spese previste dalla rubrica 05 dell'Assessorato regionale della cooperazione e aumenta di 3 000 milioni di ITL la voce del bilancio regionale n. 75826. Le autorità italiane hanno precisato che le spese di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 81/1995 sono destinate al rifinanziamento degli aiuti previsti dalla legge regionale n. 26 del 27 maggio 1987, esaminati con i numeri C 3/87 (approvato con decisione del 21 ottobre 1987) e C 45/87 [approvato con decisione SG(88) D/12824 dell'8 novembre 1988]. La legge n. 26 del 27 maggio 1987 è stata prorogata e talune sue disposizioni sono state modificate dalla legge regionale n. 25/90, esaminata ed approvata dalla Commissione nel fascicolo di aiuti NN 27/92 [decisione SG(92) D/15059 del 3 novembre 1992].
- (21) La Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato sulla base delle considerazioni di cui al considerando 22.
- (22) Le diverse leggi sopra enumerate, che danno esecuzione ad aiuti nel settore della pesca, sono state esaminate alla luce degli orientamenti relativi all'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca <sup>(11)</sup>. Tali orientamenti rinviavano al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(12)</sup>. La Commissione non dispone di elementi di informazione sufficienti che le consentano di verificare la compatibilità degli aiuti concessi in applicazione della legge regionale n. 81/1995 con la regolamentazione applicabile, ossia Le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(13)</sup>, i quali rinviano al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti <sup>(14)</sup>.

### III. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (23) Con lettere n. 3155 dell'8 maggio 1997 e n. 3899 del 12 giugno 1997, le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni unicamente per quanto riguarda gli articoli 4 e 8 della legge 81/1995. Particolarmente per quanto riguarda l'articolo 4, le autorità italiane hanno messo in rilievo i fatti seguenti.
- (24) I viticoltori in questione si sono trovati nell'impossibilità di utilizzare un diritto già acquisito perché il diritto di reimpianto veniva a scadere negli anni in cui si sono verificati gli eventi calamitosi. Il regime previsto dalla legge n. 25/93 consentirebbe di compensare l'agricoltore per la perdita del diritto al reimpianto acquisito e per i mancati redditi futuri, considerato fra l'altro che l'obiettivo perseguito dal regolamento (CEE) n. 1442/88 <sup>(15)</sup>, cioè quello di ridurre il potenziale vitivinicolo, è comunque raggiunto anche se per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore.
- (25) I viticoltori hanno effettivamente estirpato i vigneti sostenendo i costi dell'estirpazione, ma non hanno beneficiato di alcun aiuto pubblico. Le autorità propongono pertanto di utilizzare come metodo di calcolo dell'aiuto la media produttiva delle cinque campagne precedenti l'estirpazione per l'attribuzione della fascia prevista dal regolamento (CEE) n. 1442/88, pagando il premio al valore dell'ECU relativo alla campagna di riferimento.
- (26) La legge regionale condiziona la concessione dell'aiuto al possesso del diritto di reimpianto che poteva essere esercitato entro le cinque campagne successive all'estirpazione, senza alcuna corresponsione di premio.
- (27) Per quanto riguarda in particolare l'articolo 8, le autorità italiane hanno precisato che il fondo rotazione e le relative disponibilità finanziarie soppresse dallo stesso articolo sono stati versati in un fondo unico a gestione separata da destinare ad interventi a favore degli artigiani, come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 6/97. All'atto del trasferimento di 10 miliardi di ITL (circa 5 milioni di EUR) di cui all'articolo 8, l'assessorato regionale competente ha prospettato l'opportunità di effettuare detto trasferimento «raccomandando alla CRIAS di escludere dai soggetti beneficiari le imprese artigiane che in qualche modo risultino dedite alla produzione o alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti nel settore agricolo».

<sup>(11)</sup> GU C 269 del 19.10.1985.

<sup>(12)</sup> GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7.

<sup>(13)</sup> GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3.

<sup>(14)</sup> GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1 [versione codificata: regolamento (CE) n. 2468/98 (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19)].

<sup>(15)</sup> Cfr. considerando 36 della presente decisione.

- (28) Le autorità italiane non hanno presentato alcuna osservazione sull'articolo 9 della legge n. 81/1995.

#### IV. VALUTAZIONE GIURIDICA

##### a) Articolo 4 della legge n. 81/1995

- (29) L'articolo 4 della legge n. 81/1995 prevede un aiuto a favore delle ditte conduttrici di aziende viticole che, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80<sup>(16)</sup>, ed avendo subito danni a seguito della siccità nel periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88<sup>(17)</sup>, con le stesse modalità.
- (30) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Commissione ritiene che nella fattispecie, per tutte le misure in oggetto, sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede, all'articolo 71, che gli articoli da 87 a 89 del trattato si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dallo stesso regolamento.
- (31) L'articolo 4 della legge in esame prevede aiuti destinati a compensare i viticoltori per i danni dovuti all'impossibilità di utilizzare un diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 337/79 e che hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 per l'abbandono definitivo. I viticoltori beneficiari dell'aiuto pubblico ottengono benefici economici che non avrebbero altrimenti ottenuto nel quadro della loro attività e, di conseguenza, migliorano la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non ricevono gli stessi aiuti.
- (32) L'aiuto incide sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri. Infatti i beneficiari esercitano la propria attività economica in un settore che è oggetto di scambi fra gli Stati membri, ossia il settore vitivinicolo. Nell'anno 1995 gli scambi intracomunitari per questo settore erano pari a 31 346 000 hl e la produzione dell'UE a 12 152 848 000 hl, di cui 58 776 000 hl prodotti dall'Italia (pari al 38 % della produzione totale UE 12). Inoltre l'Italia rappresentava il 34,1 % del commercio mondiale per il settore del vino. La Sicilia è una regione produttrice di vino, che nel 1995 incideva per il 18 % sulla produzione vitivinicola in Italia con una produzione pari a circa 164 000 ha. La misura in oggetto ricade pertanto nella definizione di aiuto dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (33) Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie sono manifestamente inapplicabili, e del resto non sono neanche state invocate dalle autorità italiane, le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato. Secondo le informazioni disponibili la siccità non può essere considerata un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Tenuto conto della natura del regime notificato, l'unica deroga applicabile risulta quella dell'articolo 87, paragrafo 3. Occorre dunque verificare se l'applicazione delle misure previste può beneficiare di tale deroga.
- (34) L'articolo 4 della legge n. 81/1995 prevede la concessione di aiuti a favore delle ditte conduttrici di aziende viticole che, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80 e non avendo potuto utilizzarlo a causa della siccità del periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88. I diritti cui le autorità italiane fanno riferimento, e che sono la condizione essenziale per la concessione dell'aiuto, sono ottenuti sulla base del regolamento (CEE) n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

<sup>(16)</sup> Cfr. considerando 36 della presente decisione.

<sup>(17)</sup> Cfr. considerando 36 della presente decisione.

- (35) Dato che la legge in questione è stata regolarmente notificata dalle autorità italiane a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, alla sua valutazione si applicano le norme degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo<sup>(18)</sup> (in appresso gli orientamenti). In effetti, a norma del punto 23.3 degli orientamenti stessi, essi sono applicabili ai nuovi aiuti di Stato, compresi quelli notificati alla Commissione dagli Stati membri, ma sui quali essa non ha ancora statuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- (36) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che abrogava a sua volta il regolamento (CEE) n. 337/79 nonché il regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo a premi di abbandono definitivo di superfici viticole. I diritti di reimpianto sono disciplinati dall'articolo 4 di detto regolamento (CEE) n. 1493/1999 e i premi all'abbandono dagli articoli 8, 9 e 10.
- (37) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 i diritti di reimpianto possono essere acquisiti in due modi: o si tratta di diritti analoghi acquisiti in forza di una precedente normativa comunitaria o nazionale, o vengono assegnati dagli Stati membri ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata. I diritti di reimpianto in questione erano stati effettivamente acquisiti in forza di una precedente normativa comunitaria; il testo dell'articolo 4 della legge n. 81/1995 è chiaro su questo punto [l'aiuto può essere concesso unicamente alle ditte conduttrici di aziende agricole che «in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio del diritto al reimpianto acquisito ai sensi del regolamento (CEE) n. 454/80, ed avendo subito danni a seguito della siccità del periodo 1988-1990, hanno presentato domanda per avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88, con le stesse modalità»]. Occorre pertanto provare che tali diritti sono sempre validi e possono essere convertiti in premi all'abbandono definitivo.
- (38) Le aziende vitivinicole in oggetto hanno sostenuto i costi di estirpazione ottenendo in contropartita la possibilità di far valere i diritti di reimpianto sulle stesse superfici o su superfici equivalenti. Nella fattispecie i diritti di reimpianto [acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 337/79<sup>(19)</sup>] non sono più validi. L'allegato IV bis C) del regolamento (CEE) n. 337/79, come modificato dal regolamento (CEE) n. 454/80, definisce infatti il diritto di reimpianto come il diritto di realizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo un'estirpazione regolarmente dichiarata. Poiché i viticoltori in questione non hanno esercitato i diritti di reimpianto prima della data di scadenza (le autorità hanno dichiarato che i diritti in questione scadevano negli anni 1988-1990), non si trattava più di diritti validi neanche all'atto della notifica della legge in esame e, a fortiori, non sono più validi ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 4, primo trattino.
- (39) Essendo scaduti i diritti di reimpianto acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 337/79, qualsiasi aiuto mirante a compensare tali diritti rappresenterebbe un aiuto retroattivo incompatibile con il punto 3.6 degli orientamenti, a norma del quale un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente.
- (40) L'unico caso in cui sarebbe possibile concedere un aiuto retroattivo alla luce degli stessi orientamenti, una volta dimostrata la compatibilità con le norme della relativa organizzazione comune del mercato, è rappresentato dalle misure di carattere compensativo. Nella fattispecie occorre pertanto verificare se possa essere di applicazione il punto 11 degli orientamenti «aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola», specificamente per quanto riguarda gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori per le perdite dovute al maltempo (la siccità del periodo 1988-1990). Nella loro lettera 3899 del 12 giugno 1997 le autorità italiane hanno infatti stabilito un nesso fra il mancato esercizio del diritto di reimpianto (e quindi il danno

<sup>(18)</sup> GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

<sup>(19)</sup> Modificato dal regolamento (CEE) n. 454/80.

subito) e l'evento calamitoso. A norma del punto 11.1.2 degli orientamenti, tuttavia, per evitare il rischio di falsare la concorrenza la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione, fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quanto l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione come, ad esempio la natura o la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento. Nella fattispecie i termini sono scaduti e le autorità non hanno fornito alcun dato che permetta di analizzare né la portata e natura dell'evento, né l'effetto ritardato o continuato del danno, che possano giustificare una proroga del termine di tre anni previsto dagli orientamenti.

- (41) L'aiuto non può neppure configurarsi come aiuto per la riduzione della capacità di produzione ai sensi del punto 9 degli orientamenti. Infatti, affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il pre-requisito per la concessione è la dimostrazione della loro utilità nell'interesse di tutto il settore. Il premio in questione compensa i viticoltori siciliani per un'estirpazione effettuata a quasi 13 anni dal momento di notifica dell'aiuto e non svolge pertanto alcun ruolo d'incentivo a beneficio del settore, configurandosi pertanto semplicemente come aiuto al funzionamento.
- (42) Inoltre, condizione essenziale per la concessione di qualsiasi aiuto di Stato nel settore agricolo è che esso non interferisca con i meccanismi dell'organizzazione comune di mercato del prodotto in questione. Ora, i beneficiari dell'articolo 4 della legge n. 81/1995 non sono ammissibili al premio per l'abbandono definitivo ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, il cui capo II del titolo II (articoli 8 e 9) dispone che può essere concesso un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata. Possono beneficiare del premio i conduttori di superfici viticole coltivate destinate alla produzione di uve da vino. I viticoltori nel caso oggetto della presente decisione non potrebbero presentare domanda per ottenere i premi per l'abbandono definitivo a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 perché le superfici non sono più coltivate dalla campagna 1981-1982 (data ultima di estirpazione). Qualsiasi aiuto concesso ai viticoltori in questione sarebbe pertanto incompatibile con le norme dell'organizzazione comune di mercato.
- (43) Anche se gli articoli 87, 88 e 89 sono pienamente applicabili ai settori coperti dalle organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione resta comunque soggetta alle disposizioni fissate dai regolamenti in questione. Altrimenti detto, il ricorso alle disposizioni dei suddetti articoli da parte di uno Stato membro non può prevalere su quelle del regolamento che disciplina l'organizzazione comune di mercato in questione. La Commissione non può dunque approvare in nessun caso un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che ostacolerebbe l'ordinato funzionamento dell'organizzazione di mercato in questione. La concessione degli aiuti previsti dall'articolo 4 della legge n. 81/1995 è in contrasto con le norme dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999, come dimostrato al considerando precedente, e non può pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.
- (44) Anche la valutazione degli aiuti alla luce della normativa comunitaria precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1493/1999, citata all'articolo 4 della legge n. 81/1995 (normativa sulla cui base erano stati acquisiti tali diritti), dimostra che non è applicabile la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.
- (45) L'articolo 4 della legge in questione ha infatti lo scopo di attribuire ai viticoltori che hanno acquisito il diritto di reimpianto a norma del regolamento (CEE) n. 337/79 (diritti venuti a scadenza durante le campagne 1988-1990, come dichiarato dalle autorità), e che hanno presentato domanda per ottenere premi per l'abbandono definitivo delle superfici viticole, un aiuto destinato a compensarli dell'impossibilità materiale di esercitare tali diritti. Il legislatore comunitario aveva previsto due diverse opzioni:
- la possibilità di estirpazione definitiva dei vigneti, compensata dai premi di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, oppure



— la possibilità di estirpare vigneti ottenendo diritti di reimpianto per una superficie equivalente a quella estirpata, come previsto dal regolamento (CEE) n. 337/79.

I viticoltori in questione avevano scelto originariamente la seconda opzione, ottenendo la possibilità di reimpiantare in contropartita dell'estirpazione.

- (46) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1442/88, è possibile concedere aiuti nazionali supplementari a condizione che essi perseguano obiettivi analoghi a quelli del regolamento. La concessione di detti aiuti è subordinata al loro esame a norma degli articoli 87, 88 e 89 (già 92, 93 e 94) del trattato. Condizione per la concessione di aiuti di Stato supplementari era dunque l'esistenza di obiettivi comuni fra il regime di aiuto e il regolamento (CEE) n. 1442/88. La legge in esame prevede un compenso per i diritti di reimpianto che i viticoltori possedevano ma che non hanno potuto utilizzare a causa della siccità. La finalità della legge non corrisponde pertanto a quella del regolamento (CEE) n. 1442/88, dal momento che il mancato esercizio del diritto di reimpianto non può essere assimilato all'abbandono definitivo esercitato per le finalità e secondo le modalità del regolamento (CEE) n. 1442/88. Inoltre le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 non sono rispettate, poiché viene a mancare almeno una delle condizioni sine qua non per l'ottenimento dei premi per l'abbandono definitivo. Infatti, secondo l'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento i beneficiari dei premi di abbandono definitivo sono i conduttori di superfici viticole coltivate a produzione di vino, uve da tavola, uve da essiccazione, o di superfici viticole coltivate a viti madri di portainnesto, a condizione che le varietà di portainnesto figurino nella classificazione delle varietà di viti. I viticoltori siciliani non rientrano evidentemente in questa categoria, poiché le superfici per le quali sollecitano i premi non erano coltivate alla data di presentazione della domanda di sensi del regolamento (CEE) n. 1442/88 (era già stata effettuata l'estirpazione dei vigneti, condizione essenziale per ottenere i diritti di reimpianto).
- (47) Inoltre, come spiegato al considerando 39, i diritti di reimpianto erano scaduti nel corso delle campagne 1988-1990 e non erano pertanto più diritti validi neanche al momento della notifica della misura in oggetto. In considerazione del fatto che l'obiettivo dell'aiuto previsto dall'articolo 4 della legge n. 81/1995 è quello di compensare i viticoltori per la perdita dei diritti di reimpianto che non possedevano più alla data di promulgazione della legge, l'aiuto presenta carattere retroattivo, in contrasto con la normativa sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo di cui al regolamento (CEE) n. 337/79, modificato dal regolamento (CEE) n. 454/80. La Commissione deve concludere che la misura non può beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

#### b) Articolo 8 della legge regionale n. 81/1995

- (48) L'articolo 8 della legge regionale n. 81/1995 prevede un aumento di 10 000 milioni di ITL del fondo di rotazione istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per la concessione di crediti di gestione alle imprese artigiane.
- (49) L'articolo 8 della legge n. 81/1995 prevede aiuti sotto forma di crediti di gestione a favore delle imprese artigiane. Questi fondi pubblici vengono concessi senza alcuna contropartita da parte delle imprese che, beneficiandone, migliorano la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non ricevono gli stessi aiuti. Stando alle informazioni ricevute, non è possibile escludere che tali aiuti siano destinati anche alle imprese che effettuano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio<sup>(20)</sup> sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti prevede all'articolo 51 che agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applichino gli articoli da 87 a 89 del trattato.

<sup>(20)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (50) Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie sono inapplicabili, e del resto non sono neanche state invocate dalle autorità italiane, le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato. Tenuto conto della natura del regime notificato, l'unica deroga applicabile risulta quella dell'articolo 87, paragrafo 3.
- (51) Per quanto riguarda i crediti di gestione, essi devono essere valutati sulla base della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione) <sup>(21)</sup> e della disciplina in materia di aiuti nazionali sotto forma di crediti di gestione in agricoltura <sup>(22)</sup>. Nelle loro osservazioni le autorità italiane non hanno fornito elementi sufficienti a permettere di escludere categoricamente che l'articolo in questione non si applichi anche alle imprese artigiane attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'articolo 64 della legge n. 6/97, che abroga l'articolo 8, prevede il semplice trasferimento delle risorse destinate al credito di gestione a favore degli artigiani, senza specificare ulteriormente quali sono le categorie di artigiani cui fa riferimento la legge.
- (52) Nella lettera n. 3155 dell'8 maggio 1997 le autorità italiane hanno dichiarato che all'atto del trasferimento avevano raccomandato «alla CRIAS di escludere dai soggetti beneficiari le imprese artigiane che in qualche modo risultino dedite alla produzione o alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti del settore agricolo».
- (53) Il valore di una tale raccomandazione è però dubbio: in primo luogo l'opportunità stessa di una tale raccomandazione deriva evidentemente dall'esistenza della possibilità di concedere crediti di gestione alle imprese attive nel settore agricolo. Del resto l'esistenza di una tale possibilità non è stata negata dalle autorità italiane, che nella lettera n. 7382 del 30 ottobre 1996, pur escludendo dalla lista dei beneficiari potenziali dell'aiuto le imprese operanti nel settore della produzione primaria, affermano che nella regione in questione il concetto di impresa artigiana è stato talvolta interpretato, da testi legislativi ad hoc, in modo da comprendere talune attività di trasformazione e commercializzazione (come nel caso degli investimenti nel settore lattiero). Nella fattispecie, secondo le autorità italiane, il riferimento dev'essere fatto alla legge-quadro nazionale dell'8 agosto 1985, n. 443, che all'articolo 3 definisce l'impresa artigiana come «[...] impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole [...]». Il testo della legge non permette di concludere che una tale esclusione riguardi anche le imprese artigiane agricole attive nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.
- (54) Una volta accettata la possibilità di concedere crediti di gestione alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli a norma dell'articolo 8, occorre analizzare il valore giuridico della «raccomandazione» delle autorità regionali, valutare cioè se essa fornisca garanzie sufficienti a permettere di concludere con certezza che nessuna impresa di produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato è ammessa a beneficiare del credito di cui all'articolo 8. Dalla lettera sopra citata risulta che, all'atto del trasferimento delle risorse, l'assessorato regionale competente ha prospettato l'opportunità di effettuare il trasferimento raccomandando l'esclusione delle imprese artigiane attive nei settori della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. Siffatta formulazione lascia intendere che tale raccomandazione non ha effetto vincolante.
- (55) Considerando quanto precede, non è escluso che il regime si applichi alle imprese artigiane attive nel settore della trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli. Per questo motivo l'articolo dev'essere valutato alla luce degli orientamenti, della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione) e della disciplina in materia di aiuti nazionali sotto forma di crediti di gestione in agricoltura. In particolare, al punto A della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, la Commissione afferma chiaramente che i crediti di gestione costituiscono aiuti al funzionamento ammissibili unicamente a titolo eccezionale a causa degli effetti di distorsione della concorrenza che possono provocare. La concessione di tali aiuti è dunque strettamente subordinata al rispetto delle condizioni previste dai documenti sopra citati.

<sup>(21)</sup> GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

<sup>(22)</sup> SG(97) D 10801 del 19.12.1997.

- (56) La normativa comunitaria sui crediti di gestione indicata sopra indica chiaramente che essi costituiscono aiuti al funzionamento da subordinare a norme di erogazione adeguate. In particolare, secondo i punti B e C della comunicazione sopra citata, i crediti di gestione devono essere accessibili a tutti gli operatori del settore agricolo della regione, senza discriminazione e senza riferimento al tipo di attività agricola per la quale l'operatore ne ha bisogno. Lo Stato deve chiaramente identificare gli svantaggi del settore in termini di differenza tra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e il tasso d'interesse versato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione per prestiti a breve termine, di importo simile per operatore, non connessi ad investimenti. Il volume dei prestiti non può in nessun caso superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione. In nessun caso l'aiuto potrà essere connesso ad operazioni specifiche di commercializzazione o di produzione. Il rispetto delle condizioni di cui sopra costituisce un elemento indispensabile per la concessione dei crediti in questione. Nessuna informazione su questi elementi è stata fornita dalle autorità italiane.
- (57) Alle condizioni indicate sopra, l'aiuto previsto dall'articolo 8 si configura come aiuto al funzionamento. Nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, a norma dell'articolo 3.5 degli orientamenti, per poter essere considerati compatibili con il mercato comune le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dagli orientamenti stessi, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Si osservi inoltre che per la loro stessa natura tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.
- (58) Trattandosi di crediti di gestione che sono, per loro stessa natura, aiuti al funzionamento, la Commissione deve concludere che la misura non può beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, se e in quanto tale articolo si applica alle imprese attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

#### c) Articolo 9 della legge n. 81/1995

- (59) L'articolo 9 della legge regionale n. 81/1995 autorizza le spese previste dalla rubrica 05 dell'assessorato regionale della cooperazione e incrementa di 3 000 milioni di ITL lo stanziamento del capitolo 75826 del bilancio regionale.
- (60) Gli aiuti regionali in questione sono concessi per rifinanziare spese già stanziate e approvate dalla Commissione nel contesto degli aiuti previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, esaminati con i numeri C 3/87 (approvato con decisione del 21 ottobre 1987) e C 45/87 [approvato con decisione SG(88) D/12824 dell'8 novembre 1988]. L'esistenza di un elemento d'aiuto di Stato era stata verificata nel quadro di questi due aiuti.
- (61) Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie sono inapplicabili, e del resto non sono state neanche invocate dalle autorità italiane, le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato. Tenuto conto della natura del regime notificato, l'unica deroga invocabile risulta quella dell'articolo 87, paragrafo 3.
- (62) Gli aiuti previsti dall'articolo 9 devono essere valutati sulla base degli orientamenti pubblicati nella GU C 19 del 20 gennaio 2001, che rinviano al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità. La Commissione non dispone ancora delle informazioni necessarie per procedere all'analisi degli aiuti previsti da tale articolo. È necessario, di conseguenza, indirizzare all'Italia una ingiunzione a fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione di queste misure di aiuto in modo tale che la Commissione possa prendere una decisione con cognizione di causa. Nel caso in cui l'Italia non si conformi a tale ingiunzione, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione prenderà una decisione sulla base delle informazioni disponibili.

## V. CONCLUSIONI

- (63) A norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999, se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro due mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso, se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa.
- (64) Alla luce di quanto precede, la Commissione può concludere che gli aiuti previsti dalla legge regionale in esame, articolo 4 e 8, se e in quanto si applicano al settore agricolo, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, che non possono beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che l'Italia intende concedere in base agli articoli 4 e 8 della legge 7 novembre 1995, n. 81 della regione Sicilia, a favore dei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato, ad esclusione dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

L'Italia non può dare attuazione a detti aiuti.

*Articolo 2*

L'Italia informa la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

*Articolo 3*

Per quanto riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ingiunge all'Italia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 di comunicarle entro un mese:

- la lista e la descrizione delle misure d'aiuto previste dalla legge regionale n. 26 del 27 maggio 1987 e che possono beneficiare di un rifinanziamento nell'ambito dell'articolo 9 della legge regionale n. 81 dell'8 novembre 1995,
- le condizioni precise di concessione di tali aiuti: la natura esatta, l'intensità, le condizioni relative al cumulo con altri regimi di aiuto, ecc.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---